

## **TI\_GERICHTE 15.2009.94 vom 24. September 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-09-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2009.94](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2009.94)

FR: TI\_GERICHTE 15.2009.94 du 24 septembre 2009

IT: TI\_GERICHTE 15.2009.94 del 24 settembre 2009

### **Regeste**

Nullità dell'avviso di pignoramento notificato sulla base di una sentenza con cui la cassa malati precedente ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso se quest'ultimo non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione in questione

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.09.2009  
15.2009.94

Nullità dell'avviso di pignoramento notificato sulla base di una sentenza con cui la cassa malati precedente ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso se quest'ultimo non ha ritirato la raccomandata contenente la decisione in questione

Incarto n. 15.2009.94 Lugano 24 settembre 2009 CJ In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, presidente, Walser e Roggero-Will segretario: Jaques statuendo sul ricorso 17 agosto 2009 di RI 1 contro l'operato dell'CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento emessi il 13 maggio e il 3 agosto 2009 nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, rispettivamente n. \_\_\_\_\_, promosse nei confronti della ricorrente da PI 1 viste le osservazioni 1° settembre 2009 dell'CO 1; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento, affermando di non aver mai ricevuto le decisioni di rigetto dell'opposizione prodotte dalla cassa malati precedente; che a mente della ricorrente i premi della propria assicurazione malati risulterebbero pagati per mezzo delle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità; che la precedente non ha presentato osservazioni al ricorso; che nel caso concreto si può prescindere dall'esaminare la questione della tempestività del ricorso, siccome la continuazione di un'esecuzione nella quale l'opposizione non sia stata validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla (cfr. DTF 130 III 399, cons. 1.2.2, con rif.; STF 7B.29/2002, cons. 2c; CEF 23 gennaio 2002, inc. 15.2001.232/290; 13 giugno 2005, inc. 15.05.59); che la nullità va accertata d'ufficio e in ogni tempo (art. 22 LEF); che dalla risposta 14 settembre 2009 di PI 1 alla domanda 2 settembre 2009 di questa Camera, si evince che l'invio raccomandato contenente la decisione 12 giugno 2009 con la quale la precedente ha rigettato l'opposizione della ricorrente al precetto esecutivo n. \_\_\_\_\_ non è stato ritirato da quest'ultima; che la precedente ha confermato telefonicamente che pure l'invio raccomandato relativo alla decisione di rigetto dell'opposizione interposta all'altro precetto esecutivo (n. \_\_\_\_\_) non è stato ritirato; che va pertanto ritenuto che tali decisioni non sono state validamente notificate all'escussa, sicché non le sono opponibili e non costituiscono valido titolo per la prosecuzione dell'esecuzione; che infatti, qualora l'opposizione sia stata rigettata dalla cassa malati medesima senza che l'assicurato sia stato interpellato, non vale la presunzione

secondo cui la decisione di rigetto è ritenuta notificata l'ultimo giorno del termine di giacenza postale in caso di mancato ritiro della raccomandata (DTF 130 III 396 ss.; CEF 13 giugno 2005, inc. 15.05.59); che per il Tribunale federale il rigetto dell'opposizione da parte della cassa malati medesima inizia una nuova procedura rispetto a quella propriamente esecutiva, sicché l'escusso non deve aspettarsi la notifica della decisione di rigetto; che il ricorso va pertanto accolto nella misura in cui tende all'annullamento degli avvisi di pignoramento; che non vi sono invece motivi per annullare i precetti esecutivi, avendo tuttora la cassa procedente la facoltà di notificare regolarmente le sue decisioni di rigetto dell'opposizione o di riconsiderarle sulla base delle censure sollevate dall'assicurata in sede di ricorso; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF); che di conseguenza la richiesta della ricorrente tendente ad ottenere il beneficio dell'assistenza giudiziaria risulta priva di oggetto, con il rilievo che la ricorrente non è comunque destinataria della decisione relativa al calcolo delle prestazioni complementari prodotta con il ricorso (quale assicurato viene infatti indicato tale \_\_\_\_\_); Richiamati gli art. 17, 20 a, 22, 80, 88 LEF; 61, 62 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza, sono annullati gli avvisi di pignoramento 13 maggio e 3 agosto 2009 emessi nelle esecuzioni n. \_\_\_\_\_, rispettivamente n. \_\_\_\_\_, così come eventuali successivi atti esecutivi. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – RI 1, \_\_\_\_\_; – PI 1, \_\_\_\_\_. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.